

*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

Rif.: S/1177



Autorità garante della concorrenza e del mercato
AGCM

Prot. **0044761** del: 26/07/2010 07 49

Documento: Principale Registro: Parlati.

00198 Roma,
Piazza G. Verdi 6/a - Tel. 06853211

Avv. Massimo Romano
Consigliere Regionale del Molise
c/o Regione Molise
Via IV Novembre, 87
86100 Campobasso (CB)

Oggetto: *segnalazione del 18 marzo 2010 riguardante criticità nel settore dell'accesso ai contributi per i fondi di garanzia fidi.*


Si comunica che, nell'adunanza del 14 luglio 2010, l'Autorità ha esaminato la segnalazione in oggetto.

In tale occasione l'Autorità ha ritenuto opportuno esercitare il proprio potere di segnalazione ai sensi dell'art. 21 della legge n. 287/90, al fine di evidenziare alcuni aspetti della normativa che regola la materia che, a parere dell'Autorità, potrebbero determinare effetti anticoncorrenziali nel mercato di riferimento.

L'Autorità ha infatti inviato alle Regioni, a Unioncamere e alle Camere di commercio di Ancona, Cremona, Livorno e Perugia una segnalazione, auspicando l'utilizzo di forme di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di gestione dei fondi di garanzia e l'eliminazione dei criteri di ammissione ai contributi basati su vincoli territoriali, che potrebbero costituire delle ingiustificate barriere all'ingresso e pregiudicare il corretto sviluppo del mercato di riferimento.

L'Autorità ringrazia per l'attenzione riservata allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

 All.: testo della segnalazione

*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*



Autorità garante della concorrenza e del mercato
AGCM

Prot. 0043608 del: 19/07/2010 07.16

Documento:Principale Registro:Partenza

Rif.: S1177

00198 Roma
Piazza G. Verdi, 6/a Tel. 06558211

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità), nell'esercizio del potere di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, rileva, con riferimento alla normativa che disciplina i contributi agli organismi di garanzia fidi (di seguito Confidi), alcune problematiche concorrenziali in relazione agli affidamenti diretti dei servizi di gestione dei fondi di garanzia e ai vincoli territoriali che costituiscono criteri di accesso ai predetti fondi.

La disciplina dei Confidi¹ è contenuta essenzialmente nell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante *Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*². I Confidi sono qui definiti come «i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi»³. Il comma 10 del medesimo articolo prevede che «gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché

¹ I Confidi sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia e sottostanno a specifiche regole di pubblicità ai sensi dell'art. 155 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

² Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

³ L'attività dei confidi si è sviluppata con la legge 10 maggio 1976, n. 377, e con l'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'intervento finanziario delle Regioni a sostegno dell'attività dei Confidi. Nel 2003 con il D.L. 269 è stata ridefinita la funzione e l'operatività dei Confidi disciplinandone il funzionamento e le contribuzioni pubbliche.

affidamento ordinario» - gli Enti che vogliono esternalizzare l'attività di gestione dei fondi per la corresponsione di garanzie alle imprese debbano utilizzare procedure ad evidenza pubblica.

Con specifico riferimento al caso della Regione Molise deve inoltre osservarsi che, sulla base delle disposizioni dello statuto della società affidataria, la Regione non esercita sulla stessa il c.d. controllo analogo. Risulta, infatti, che le azioni di Finmolise S.p.A. possano essere detenute anche da soggetti privati (art. 2 dello statuto) e che la Regione non goda di quei poteri straordinari di indirizzo necessari, secondo i principi comunitari, per la configurabilità del controllo analogo (artt. 13; 16; 17 e 20 dello Statuto).

I limiti territoriali all'accesso ai contributi

L'Autorità ha riscontrato che molto spesso le Regioni e/o le Camere di Commercio utilizzano, come criteri soggettivi di ammissione dei Confidi ai contributi per l'erogazione di garanzie, requisiti territoriali che potrebbero pregiudicare l'accesso al mercato di nuovi soggetti quali, ad esempio:

1. la sede legale nel territorio di riferimento
2. la presenza, tra gli organi statutari, di soggetti designati da enti del territorio di riferimento;
3. la presenza, tra i consorziati, di un numero minimo di imprese con sede o unità locale nel territorio di riferimento.

Le attività degli enti locali sono volte a promuovere lo sviluppo del territorio di competenza e, sulla base di questo principio, può essere giustificabile, in un'ottica di rispetto dei limiti di competenza territoriale, che gli enti concedano l'utilizzo dei propri fondi per l'emissione di garanzie a favore esclusivamente di imprese operanti nel proprio ambito territoriale. In quest'ottica è accettabile, da un punto di vista antitrust, un vincolo di destinazione dei fondi stessi a favore delle imprese operative nel territorio di riferimento.

Nei casi di specie, tuttavia, deve osservarsi che i limiti territoriali operano, oltre che nei confronti delle imprese destinatarie dei fidi, anche nei confronti dei Confidi che gestiscono i fondi di garanzia incidendo quindi sulla loro operatività e sulla struttura complessiva dei mercati coinvolti. Come si è visto i limiti sono di due tipi: *i)* vincoli legati alla sede legale e *ii)* vincoli legati alla composizione del Confidi.

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Con riferimento ai vincoli che impongono, per l'ammissibilità ai contributi, che il Confidi abbia la sede legale nel territorio di riferimento dell'ente, gli stessi non possono trovare giustificazione nelle esigenze di allocazione delle risorse solo nei confronti del territorio di riferimento e costituiscono, invece, un limite all'operatività dei Confidi su più ambiti territoriali. Nel caso in cui un Confidi abbia un'operatività geografica su più Regioni, infatti, lo stesso verrebbe ingiustificatamente escluso dalla partecipazione ai fondi messi a disposizione dagli enti nel territorio dei quali non abbia la sede legale. Tale esclusione non sarebbe giustificata alla luce del fatto che il Confidi potrebbe usufruire dei finanziamenti offerti in un territorio destinandoli esclusivamente alle imprese attive in quello stesso territorio, senza perciò intaccare il principio di competenza territoriale delle risorse sopra descritto.

Con riguardo ai vincoli legati alla composizione dei Confidi, gli stessi si riferiscono, come si è segnalato, alla composizione degli organi di *governance* (nomina di rappresentanti dell'ente negli organi sociali dei confidi) e alla composizione dei consociati (numero minimo di imprese aderenti con sede nel territorio di riferimento). Anche questi vincoli appaiono non giustificati dall'esigenza di destinazione dei fondi al territorio di riferimento incidendo, invece, sulla struttura di *governance* dei Confidi con l'effetto di determinare ostacoli sia all'ingresso di nuovi analoghi operatori sia al confronto competitivo tra gli stessi. L'assenza di una pluralità di operatori nell'erogazione delle garanzie comporta il rischio di limitare la possibilità delle PMI di accedere a tali servizi e a condizioni concorrenziali.

Al fine di assicurare un pieno confronto competitivo, l'Autorità auspica, pertanto, che i servizi di gestione dei fondi per l'erogazione di garanzie (e servizi connessi) siano affidati mediante procedure ad evidenza pubblica e che i criteri per l'ammissione ai predetti fondi dei Confidi interessati non prevedano vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso sul mercato geografico di riferimento di Confidi nuovi o attivi in altri territori.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

